

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 174/CGF  
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 109/CGF – RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 2011

## COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Roberto Caponigro, Dott. Luigi Impeciati, Avv. Lorenzo Attolico - Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DEL SIG. GIANBORTOLO POZZI (DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ SPAL 1907 S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 31.1.2012 INFLITTAGLI SEGUITO GARA SPAL/FOGGIA DEL 20.11.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/DIV del 22.11.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72/DIV del 22.11.2011, ha inflitto la sanzione dell'inibizione a tutto il 31.1.2012 al signor Gianbortolo Pozzi, Direttore Generale della società Spal 1907 S.p.A..

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Spal/Foggia del 20.11.2011, il Pozzi teneva un comportamento gravemente offensivo verso un assistente arbitrale, allontanato, rivolgeva all'arbitro espressioni gravemente offensive che venivano reiterate al termine della gara durante il rientro negli spogliatoi.

Avverso tale provvedimento il Pozzi ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 25.11.2011 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 16.12.2011, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal signor Gianbortolo Pozzi, dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL CALC. STEFANI MIRKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/BASSANO DEL 27.11.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 29.11.2011)

Con preannuncio di reclamo del 2.12.2011, il signor Mirko Stefani, calciatore tesserato in favore del Frosinone Calcio S.r.l., di Frosinone, ha rappresentato la sua intenzione di impugnare la squalifica per 3 giornate effettive di gara, comminatagli dal Giudice Sportivo con la motivazione “*per comportamento reiteratamente offensivo verso l’arbitro*”.

Con memoria pervenuta, via fax, il 12 dicembre successivo, il tesserato ha esposto i propri motivi di censura avverso l’impugnata decisione.

In particolare, il signor Stefani, premessa l’eccessività della sanzione *de qua*, rileva che la motivazione della decisione non rispecchierebbe quanto attestato dall’ufficiale di gara nel proprio referto e, in particolare, adduce l’insussistenza di qualsiasi reiterazione della condotta addebitata, peraltro sanzionata in modo incongruo rispetto ad altri comportamenti similari precedentemente vagliati da questa Corte.

Chiede, nel merito, che la sanzione irrogata sia, in via principale, annullata e, in via subordinata, che sia ridotta a due giornate di gara.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna con la partecipazione del dott. Matteo Sperduti, su delega dell’avv. Alessandro Calcagno, rappresentante del calciatore reclamante.

La Corte esaminata la documentazione versata in atti, udito il rappresentate del tesserato, ritiene che il ricorso non possa essere accolto.

Premesso che i referti degli ufficiali di gara versati in atti fanno piena prova di quanto relazionato, deve rilevarsi come la condotta imputata al signor Stefani sia ampiamente meritevole della sanzione irrogata con la decisione censurata.

Assume l’arbitro di aver espulso il reclamante poiché, al 47’ del secondo tempo della gara, in pieno svolgimento di gioco, aveva protestato nei suoi confronti poggiando entrambe le mani sul suo petto e gridando, al suo indirizzo, tre espressioni gravemente offensive.

La difesa del giocatore offre una ricostruzione dell’evento stravagante sul piano fattuale e inaccettabile su quello della consistenza delle argomentazioni giuridiche.

Ritiene parte reclamante, in primo luogo, che la condotta addebitata allo Stefani concretizzerebbe solo una protesta, ancorché vivace, giustificata dall’essere avvenuta, a fine gara, in un contesto di accesa contestazione all’arbitro, reo di aver adottato decisioni “a torto o a ragione nulla rileva”(secondo lo stesso avviso del reclamante), valutate come vessatorie per il Frosinone Calcio e, per altro profilo, che il poggiare le mani addosso all’arbitro “senza alcuna spinta o condotta violenta”, nell’asserito unico fine di richiamare l’attenzione del direttore di gara, non troverebbe specifico divieto nella normativa endofederale.

Questa Corte non concorda con alcuna delle conclusioni difensive, ivi compresa quella con la quale si contesta l’asserita reiterazione della condotta offensiva.

Il referto dell’arbitro indica che il signor Stefani ha posto in essere una serie coordinata e continuata di atti offensivi e violenti, che ben possono essere considerati come reiteratamente oltraggiosi dell’onore, decoro e prestigio del direttore di gara.

Il reclamante, infatti, ha dapprima poggiato le mani sul petto dell’arbitro (e anche dinamicamente ciò non può essere stato privo di spinta, seppur minima) e, successivamente, gli ha rivolto tre espressioni gravemente ingiuriose.

Il tutto, come ammesso dalla stessa difesa, in un contesto di veemente contestazione nei confronti del medesimo direttore di gara; protesta che non può non essere apprezzata anche nella sua componente di collegialità, intesa come mutua circostanza rafforzativa di ogni singola protesta, attuata da calciatori e dirigenti della società ciociara.

Quanto all’inesistenza, nell’ordinamento sportivo, di esplicito divieto a porre in essere la descritta azione materiale, è sufficiente fare rinvio, per una migliore cognizione del reclamante, a

quanto previsto dall'art. 19.4 C.G.S..

Ciò posto ed avuto riguardo alla complessiva condotta tenuta dal signor Stefani, offensiva e violenta, nei confronti del direttore di gara, la Corte esprime il convincimento che la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure sia assolutamente congrua, rispetto al parametro normativo offerto dall'art. 19.4 C.G.S., con il conseguente rigetto del reclamo posto dal calciatore.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mirko Stefani.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **4) RICORSO DEL CALC. GANCI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/BASSANO DEL 27.11.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 29.11.2011)

Con nota, pervenuta via fax il 2.12.2011, il signor Massimo Ganci, calciatore tesserato in favore della società Frosinone Calcio S.r.l., di Frosinone, ha preannunciato di voler proporre reclamo avverso la squalifica per 6 giornate effettive di gara, comminatagli dal Giudice Sportivo con la motivazione *“perché alzandosi dalla panchina, al termine della gara, raggiungeva l'arbitro spintonandolo due volte con le mani sul petto, facendolo indietreggiare e rivolgendogli frasi offensive (calc. sost.)”*.

Con memoria pervenuta nei termini, il tesserato ha esposto i propri motivi di censura avverso l'impugnata decisione, allegando, a riprova di talune sue asserzioni, documentazione fotografica e un articolo giornalistico.

In particolare, il signor Ganci, premesso il suo convincimento che la sanzione di cui è oggi cognizione sarebbe *“immotivata, ingiustificata e comunque eccessiva in relazione ai reali accadimenti”*, deduce che la realtà fattuale smentirebbe la ricostruzione dei fatti operata dall'arbitro, definita *“lacunosa, parziale ed omissiva”* di accadimenti (diversi) idonei ad escludere o mitigare la responsabilità del calciatore.

Invoca, quale circostanza attenuante – se non addirittura esimente – la grande tensione emotiva determinata dallo stesso direttore di gara che aveva, nell'ultima parte della partita, espulso tre giocatori della squadra ciociara; fatto, questo, che aveva determinato, al termine della stessa, che *“non solo l'odierno esponente ma gran parte della squadra ed alcuni dirigenti...accerchiassero l'arbitro per chiedere spiegazioni in ordine alle decisioni assunte nel corso della gara, ritenute...oltremodo vessatorie per il Frosinone Calcio”*.

Nega, in ogni caso, non solo di aver spinto l'arbitro ma addirittura la sussistenza di qualsiasi contatto fisico, nonché di aver profferito parole ingiuriose ed irrispettose nei suoi confronti.

Adduce, da ultimo, il suo sincero pentimento e chiede l'annullamento della sanzione o, in subordine, una sua riduzione.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna con la partecipazione del dott. Matteo Sperduti, su delega dell'avv. Alessandro Calcagno, rappresentante del giocatore reclamante.

La Corte esaminata la documentazione versata in atti, in primo luogo ritiene inammissibile la richiesta di prendere cognizione di immagini fotografiche (peraltro prive di qualsiasi utilità alla comprensione di quanto dedotto) e dell'articolo giornalistico (non contenente alcun elemento di rilievo) poiché, ai sensi dell'art. 35 C.G.S., queste possono trovare ingresso, tra il materiale istruttorio e probatorio, solo nelle limitate ed eccezionali circostanze ivi espressamente contemplate, diverse da quella oggi scrutinata.

A questo fine, premesso che i referti degli ufficiali di gara versati in atti fanno piena prova di quanto relazionato, deve rilevarsi come, anche nell'ipotesi di voler privare il referto che precede della sua natura di atto pienamente fidefaciente, esso trovi indiscussa conferma nella relazione del collaboratore della Procura Federale (che parla di insulti e spinte all'ufficiale di gara, alle quali lo

stesso aveva cercato di far scudo) e da quanto asserito dalla difesa del giocatore che tenta, in modo palesemente non credibile, di accreditare la tesi di una “ritrasmissione” sul corpo del direttore di gara di spinte altrui ricevute dal Ganci e da questi, incolpevolmente, riversate sull’arbitro.

Ciò posto, la Corte ritiene che la condotta imputata al signor Ganci sia ampiamente provata, meritevole della sanzione irrogata con la decisione censurata, e, quanto alla misura della stessa, assolutamente congrua rispetto alla gravità degli accadimenti.

Assume l’arbitro di aver espulso il reclamante perché, al termine della gara costui, dopo essersi alzato dalla panchina (ove si trovava perché sostituito) ed entrato sul terreno di gioco, lo aveva spinto per ben due volte poggiandogli le mani sul petto, facendolo indietreggiare e insultandolo ripetutamente.

La difesa del calciatore offre, invece, una ricostruzione dell’evento che, pur con serena valutazione, appare francamente non sostenibile, sia per quanto attiene alla dinamica dei fatti che alle argomentazioni giuridiche presentate a sostegno di una tesi che, a tutta evidenza, non può essere condivisa.

Reputa, a tal fine, la Corte che il comportamento tenuto dal signor Ganci non sia riprovevole per aver tenuto, come addotto dalla difesa, un atteggiamento ingiurioso e irrispettoso ma di aver posto in essere un vero e proprio atto di violenza fisica – accompagnato da gravi espressioni oltraggiose – nei confronti del direttore di gara: fattispecie inquadrabile nella previsione di cui all’art. 19, punto 4 lettera d) C.G.S. con sanzione edittale superiore a quella effettivamente irrogata, per la ipotizzabile concessione di attenuanti in relazione alla particolare e generalizzata tensione in campo, cui gli stessi dirigenti hanno fattivamente contribuito.

Di certo, poggiare le mani addosso al direttore di gara, spintonarlo ed offenderlo non può essere ricondotto, come preteso, nell’alveo di una mera condotta ingiuriosa ma va qualificato come comportamento violento di non tenue gravità, avente ad oggetto un ufficiale di gara reo, secondo la chiara prospettiva difensiva, solo di limitata esperienza e di aver adottato non gradite decisioni tecniche.

Né può trovare ingresso, perché indimostrata e non concretizzatasi con inequivoci comportamenti concludenti, la dichiara resipiscenza del calciatore.

Ciò posto ed avuto riguardo alla complessiva condotta tenuta dal signor Ganci, offensiva e sicuramente violenta, nei confronti del direttore di gara, la Corte esprime il convincimento che la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure sia assolutamente congrua, rispetto al parametro normativo offerto dall’art. 19.4 C.G.S., con il conseguente rigetto del reclamo posto dal calciatore.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Massimo Ganci.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

##### **5) RICORSO DELL’A.C. GIACOMENSE S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIACOMENSE/RENATE DEL 27.11.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 29.11.2011)**

Il ricorrente ha presentato ricorso avverso la sanzione dell’ammenda di €300,00 inflitta alla società “A.C. Giacomense S.r.l.” seguito gara Giacomense/Renate del 27.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 29.11.2011), per omesso controllo dello spogliatoio destinato alla terna arbitrale, in quanto un assistente subiva un furto di effetti personali (obbligo risarcimento danni, se richiesti).

Il ricorrente elenca diverse condizioni che possano sollevare il dirigente addetto all’arbitro, e quindi la società Giacomense, da qualsiasi responsabilità in merito a quanto accaduto e denunciato dall’arbitro. Ritiene, di conseguenza, spropositata e del tutto infondata l’ammenda inflitta e chiede l’annullamento della sanzione o, in via subordinata, una diminuzione della stessa.

La Corte, supportata dalla denuncia depositata in copia nei propri atti, effettuata presso la Stazione dei Carabinieri di Vasto in data 28.11.2011, rileva non solo che quanto denunciato dall'arbitro costituisce prova privilegiata, ma che quanto accaduto si sarebbe potuto evitare con un effettivo e continuativo controllo da parte del personale addetto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Giacomense S.r.l. di Ferrara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DELL'A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALL'ALLENATORE SIG. DI MEO GIUSEPPE SEGUITO GARA ANDRIA BAT/BASSANO V. DEL 30.11.2011** (Delibera Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 78/DIV dell'1.12.2011)

Il ricorrente ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive inflitta all'allenatore signor Giuseppe Di Meo, seguito gara Andria Bat/Bassano Virtus del 30.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 78/DIV del 1.12.2011) per reiterato comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso).

Il ricorrente ritiene la sanzione comminata eccessiva e spropositata, considerando il comportamento del Di Meo non più che irrispettoso nei confronti dell'arbitro e a tal proposito mette in evidenza precedenti decisioni di questa Corte in merito a fatti analoghi.

Chiede pertanto una riduzione della sanzione comminata.

La Corte, esaminato il referto arbitrale che costituisce comunque prova privilegiata, e udita la parte, rileva il comportamento del Di Meo durante la gara duramente offensivo e reiterato nei confronti dell'arbitro e che non sussiste alcuna condizione paragonabile a precedenti decisioni di questa Corte che possa alterare la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Andria Bat S.r.l. di Andria (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DELLA CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL INFLITTA CALCIATORE DIEGO VANNUCCI SEGUITO GARA FERALPISALÒ/CARRARESE DEL 2.12.2011** (Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 79/DIV del 6.12.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 79/DIV del 6.12.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Diego Vannucci.

Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell'incontro Feralpisalò/Carrarese del 2.12.2011, il Vannucci affiancava, rientrando negli spogliatoi, un assistente arbitrale e gli rivolgeva una frase offensiva intercalata da una espressione blasfema.

Avverso tale provvedimento la società Carrarese Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 6.12.2011 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 13.12.2011, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che

la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Carrarese Calcio S.r.l. di Carrara (Massa-Carrara) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 23 febbraio 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete